**TRIBUNALE DI BARI****Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari**

Proc. n. 10388/01-21

Proc. n. 5598/03 R.G.G.I.P.

**ORDINANZA APPLICATIVA di MISURA CAUTELARE
PERSONALE****(Artt. 273, 274, 275 C.p.p.)****Il giudice****Giuseppe De Benedictis**

In relazione alla richiesta di applicazione di misure cautelari presentata dai PP.MM. che l'hanno congiuntamente firmata, datata 12.6.2006 ed assegnata allo scrivente il giorno successivo, con la quale i rappresentanti della Pubblica Accusa, a firma congiunta, chiedevano al Giudice che scrive l'applicazione di misure cautelari carcerarie nei confronti degli indagati:

1. ANGELUCCI Giampaolo, nato a Roma il 24.05.1971;
2. FITTO Raffaele, nato a Maglie il 28.08.1969;
3. PAGLIARO Paolo, nato a Lecce il 14.03.1960 (cui si aggiungono

ulteriori quattordici indagati, taluni dei quali indicati nei relativi capi di imputazione sotto riportati, per cui, comunque, i PP.MM. non hanno richiesto con la presente istanza l'applicazione di alcuna misura cautelare),

TUTTE PERSONE IN ATTI COMPIUTAMENTE GENERALIZZATE, ALLO STATO**RISPETTIVAMENTE INDAGATE IN RELAZIONE AI SEGUENTI REATI:****FITTO Raffaele**

1) *del delitto di cui agli artt. 48, 61 n. 2, 479 in relazione al 476 c.p., per avere, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, nella qualità di pubblico ufficiale - Governatore in carica della REGIONE PUGLIA, attestato falsamente, anche in qualità di relatore di fatto, nella delibera n. 622 del 27/04/2004 della Giunta Regione Puglia, riportando esiti diversi da quelli a cui*

Il Giudice
Giuseppe De Benedictis

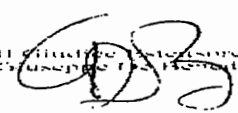
era giunta l'indagine conoscitiva operata dall'A.Re.S., che tutte le AA.UU.SS.LL. interpellate con la nota 01/0018508/GAB del 04/11/2003 (a firma del medesimo Fitto Raffaele) avevano evidenziato l'impossibilità di assicurare la gestione diretta delle RSA ricadenti nel loro territorio, contrariamente al vero, in quanto con le note prot. 8332 del 17/11/2003 della A.U.S.L. FG/2, prot. n. 173/A.T. del 02/02/2004 della A.U.S.L. FG/3, prot. n. D.G./600 del 21/11/2003 della A.U.S.L. BA/1, prot. n. 70730 del 20/11/03 della A.U.S.L. BA/2, prot. 19194 del 25/11/2003 della A.U.S.L. BA/3, prot. n. 31658/D.G. del 29/12/2003 della A.U.S.L. BA/4, prot. n. 6994/D.G. del 13/11/2003 della A.U.S.L. BA/5, prot. 8367/P del 24/11/2003 della A.U.S.L. TA/1, prot. 3556/P del 20/11/2003 della A.U.S.L. LE/1, prot. 23267 del 21/11/2003 della A.U.S.L. LE/2, i direttori generali interpellati avevano dichiarato, alcuni la possibilità di gestire direttamente le RSA di competenza, altri non avevano escluso la modalità di gestione diretta delle strutture; con tale condotta inducendo inoltre in errore i componenti della Giunta della Regione Puglia che si determinavano ad adottare la delibera precitata (n.622 del 27/04/2004) sul falso presupposto della storicità di quanto affermato nel corso della relazione dal Fitto.

In Bari, a partire da epoca anteriore e prossima al marzo del 2002, sino a tutto aprile 2004.

FITTO Raffaele e Morlacco Mario

2) del delitto i cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476 c.p., per avere, in concorso tra loro ed anche al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, nella qualità di pubblici ufficiali, Raffaele Fitto, Governatore in carica della Regione Puglia e Mario Morlacco, direttore generale p.t. dell' A.re.S. Puglia, attestato falsamente, il Morlacco ed il Fitto concorrente morale, nella delibera A.re.S. n. 55 del 25/05/2004 - che richiamava la delibera di giunta n. 622 del 27/04/2004, nella parte in cui quest'ultima a sua volta richiamava la delibera di giunta n. 210 del 19/03/2002- che le RSA oggetto di gara fossero completate al 100% (come richiesto dalla precitata delibera di giunta n. 210 del 19/03/2002 richiamata a sua volta dalla delibera n. 622 del 27/04/2004), contrariamente al vero, in quanto nelle note suindicate, nonché, in quelle prot. 1028 del 30/04/2004 della A.U.S.L. FG/1 con allegata relazione prot. n. 21/AGT del 13/04/2004, prot.

Il Giudice
C. Uscito
C. Uscito



n. 440 del 10/05/2004 della A.U.S.L. FG/3 con allegata relazione, prot. n. 623 del 03/05/2004 della A.U.S.L. BA/1 con allegata relazione, prot. n. 865 del 13/05/2004 della A.U.S.L. BA/4 con allegata relazione, prot. n. 431 del 04/05/2004 della A.U.S.L. BA/5 con allegata relazione, prot. n. 1242 del 05/05/2004 della A.U.S.L. TA/1 con allegata relazione, prot. n. 1998 del 19/05/04 della A.U.S.L. LE/1 con allegata relazione, prot. n. 296 del 11/05/2004 della A.U.S.L. LE/2 con allegata relazione, prot. n. 1782 del 12/05/2004 della A.U.S.L. BR/1 con allegata relazione, tutti i direttori generali della AA.UU.SS.LL interpellate avevano dichiarato il mancato completamento delle RSA ricadenti nel proprio territorio, con tale provvedimento, inoltre, contraddicendo palesemente le conclusioni alle quali lo stesso Morlacco era pervenuto con la nota prot. n. 522 del 09/02/04.

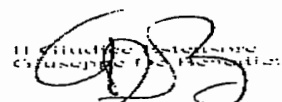
In Bari, a partire da epoca anteriore e prossima al marzo del 2002, sino al maggio 2004. Unificate le condotte di falso sotto il vincolo della continuazione per Fitto.

ANGELUCCI Giampaolo

3) del reato di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 321 c.p. per avere:

in qualità di Presidente della "Fondazione San Raffaele" e consigliere della "Finanziaria Tosinvest S.p.A.", ambedue con sede legale in Roma alla via Marche n. 1, nonché, amministratore di fatto della "Tosinvest Servizi" s.r.l., "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., "Giada" s.r.l., "Multires" s.r.l., "Santa Lucia 2000" s.r.l., "Cooperativa Editoriale Libero" a.r.l., "T.G.S. 2004" s.r.l., "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., al fine di far compiere e per aver fatto compiere a Raffaele Fitto, Governatore in carica della Regione Puglia, e Mario Morlacco, direttore generale dell'ARES Puglia, atti contrari ai propri di ufficio, consistiti:

- *nel mancato rispetto del dovere di imparzialità e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche della Regione Puglia;*
- *nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti del "Gruppo Tosinvest" e di società da esso controllate o allo stesso collegate;*
- *nell'aver commesso le condotte di falsità ideologica descritte nel capo di imputazione che precede;*



● nell'aver Raffaele Fitto adottato la delibera di giunta n.622 del 27/04/2004, con la quale si determinava di affidare -tramite l'ARES- la gestione ai privati di R.S.A. pubbliche nella Regione Puglia, atto seguito da una nota -prot. 01/0008347/Gab del 30/04/2004-sempre a firma di Raffaele Fitto- per mezzo della quale si invitavano i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, ad adottare delibere di delega di funzioni in favore dell'ARES, al contempo chiedendo alle singole AA.UU.SS.LL. una apposita relazione conoscitiva con indicazione dello stato di completamento delle procedure amministrative e della situazione logistica-operativa delle singole strutture (arredi ed apparecchiature) ed ottenendo risposte negative circa la completezza delle strutture medesime e conseguentemente l'inoperatività delle stesse, ciononostante, ottenendo da Mario Morlacco, direttore dell'ARES Puglia:

- l'indizione della gara, delibera ARES n. 55 del 25/05/2004, sebbene a fronte della manifestata incompletezza ed inoperatività di tutte le RSA della Regione Puglia oggetto della gara medesima;

- l'aggiudicazione della gara in favore del "Consorzio San Raffaele", con delibera n.121 del 15/11/2004;

- la richiesta di estensione dell'appalto in favore del "Consorzio San Raffaele", anche per le RSA di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano, con le note prott. nn. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22/03/2005;

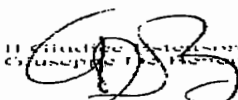
conseguito la conclusione di contratti con la P.A., mentre Raffaele Fitto riceveva le seguenti utilità: la somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale -per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005- della lista del movimento politico "La Puglia prima di tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi S.r.l.", in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare S.r.l.", in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

Il Presidente
Consiglio dei Ministri



-€ 40.0000 dalla "Multires S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 20.000= dalla "Giada S.r.l.", in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 25.000= dalla "Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004 S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia S.r.l.", altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "Cooperativa Editoriale Libero a.r.l.", in data 28/04/2005;

-€ 40.000= dalla "T.G.S. 2004 S.r.l.", in data 22/04/2005;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000 S.r.l.", in data 02/05/2005;

-€ 30.000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia S.r.l.", in data 04/05/2005;

-€ 40.000= dalla "Giada S.r.l." in data 22/04/2005.

In Bari e Roma da epoca anteriore e prossima all'aprile 2004, sino al maggio del 2005.

FITTO Raffaele

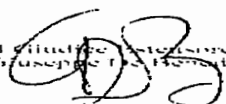
4) del reato di cui agli artt., 319, 319 bis, c.p. per avere, nella qualità di presidente della REGIONE PUGLIA, compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti:

- nel mancato rispetto del dovere di imparzialità e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche della Regione Puglia;

- nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti del "Gruppo Tosinvest" e di società da esso controllate o allo stesso collegate;

- nell'aver commesso le condotte di falsità ideologica descritte nel capo di imputazione che precede;

Il Presidente
Giuseppe De Michelis



● nell'aver adottato la delibera di giunta n.622 del 27/04/2004, con la quale si determinava di affidare -tramite l'ARES- la gestione ai privati di R.S.A. pubbliche nella Regione Puglia, atto seguito da una nota -prot. 01/0008347/Gab del 30/04/2004-sempre a firma di Raffaele Fitto- per mezzo della quale si invitavano i direttori generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Puglia, ad adottare delibere di delega di funzioni in favore dell'ARES, al contempo chiedendo alle singole AA.UU.SS.LL. una apposita relazione conoscitiva con indicazione dello stato di completamento delle procedure amministrative e della situazione logistica-operativa delle singole strutture (arredi ed apparecchiature) ed ottenendo risposte negative circa la completezza delle strutture medesime e conseguentemente l'inoperatività delle stesse, ciononostante, ottenendo da Mario Morlacco, direttore dell'ARES Puglia:

- l'indizione della gara, delibera ARES n. 55 del 25/05/2004, sebbene a fronte della manifestata incompletezza ed inoperatività di tutte le RSA della Regione Puglia oggetto della gara medesima;

- l'aggiudicazione della gara in favore del "Consorzio San Raffaele", con delibera n.121 del 15/11/2004;

- la richiesta di estensione dell'appalto in favore del "Consorzio San Raffaele", anche per le RSA di Sannicandro di Bari, Poggiorsini, Brindisi e Supersano, con le note prott. nn. 1451, 1452 e 1453 tutte del 22/03/2005;

così favorendo e consentendo la conclusione di contratti con la P.A., e ricevendo in cambio le seguenti utilità: la somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale -per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005- della lista del movimento politico "La Puglia prima di Tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

Il Presidente
Giuseppe De Rita

-€ 40.0000 dalla "Multires" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 20.000= dalla "Giada" s.r.l., in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€ 25.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., in data 28/04/2005;

-€ 40.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l., in data 22/04/2005;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 02/05/2005;

-€ 30.000= dalla "Casa di cura privata santa Lucia", in data 04/05/2005;

-€ 40.000= dalla "Giada" s.r.l. in data 22/04/2005.

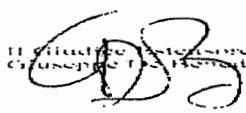
In Bari e Roma da epoca anteriore e prossima all'aprile 2004, sino al maggio del 2005.

ANGELUCCI Giampaolo, FITTO Raffaele, Filippi Filippi Aurelio, Trivelli Carlo, De Benedetti Sergio, Rossi Arnaldo e Cavallari Vittorio

5) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e art. 7 legge n. 195 del 1974, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- Angelucci Presidente della "Fondazione San Raffaele" e consigliere della "Finanziaria Tosinvest" s.p.a., ambedue con sede legale in Roma alla via Marche n.1, nonché, amministratore di fatto della "Tosinvest Servizi" s.r.l., "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., "Giada" s.r.l., "Multires" s.r.l., "Santa Lucia 2000" s.r.l., "Cooperativa Editoriale Libero" a.r.l., "T.G.S. 2004" s.r.l., "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l.;

Il Giudice Istruttore
Crispino T. Cristofari



- Trivelli Carlo, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante delle società: "Giada s.r.l.", "T.G.S. 2004 s.r.l." e "Tosinvest Immobiliare s.r.l.";

- De Benedetti Sergio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Santa Lucia 2000 s.r.l.";

- Rossi Arnaldo, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Tosinvest Servizi s.r.l. nonché Presidente del C.d.A. della cooperativa editoriale Libero";

- Cavallari Vittorio, in qualità di Presidente del C.d.A. della "Multires S.r.l.";

- Fitto Raffaele, rappresentante legale della lista elettorale "La Puglia prima di Tutto" nonché Governatore in carica della Regione Puglia;

- Filippi Filippi Aurelio, tesoriere della lista elettorale "La Puglia prima di Tutto",

i primi cinque illecitamente corrisposto, anche mediante la dissimulazione sia dei reali finanziatori e sia del reale destinatario delle provviste finanziarie, la complessiva somma di €. 500.000 (cinquecentomila) destinata in parte al finanziamento della campagna elettorale - per la elezione del Governatore della Regione Puglia prevista per il mese di aprile 2005 - della lista del movimento politico "La Puglia prima di tutto", ed in parte come contributo per la medesima lista, somma così ripartita:

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Servizi" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Tosinvest Immobiliare" s.r.l., in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

-€.20.0000 dalla "Giada" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 18/03/05, per il tramite della segreteria amministrativa calabrese dell'UDC;

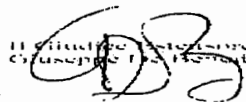
-€. 40.0000 dalla "Multires" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/05, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 20.000= dalla "Giada" s.r.l., in data 30/03/2005, per il tramite della segreteria nazionale dell'UDC;

-€. 25.000= dalla "Cooperativa editoriale Libero" a.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

Il Presidente
della Commissione
dell'UDC



-€ 25.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l, altra società del gruppo Tosinvest, in data 04/04/2005;

-€ 25.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 04/04/2005;

-€ 25000= dalla "Casa di cura privata Santa Lucia" s.r.l., altra società del gruppo Tosinvest, in data 05/04/2005;

-€ 50.000= dalla "cooperativa editoriale Libero" a.r.l., in data 28/04/2005;

-€ 40.000= dalla "T.G.S. 2004" s.r.l., in data 22/04/2005;

-€ 40.000= dalla "Santa Lucia 2000" s.r.l., in data 02/05/2005;

-€ 30.000= dalla "Casa di cura privata santa Lucia", in data 04/05/2005;

-€ 40.000= dalla "Giada" s.r.l. in data 22/04/2005;

il FITTO ed il Filippi Filippi, nelle qualità sopra indicate, per aver ricevuto la somma di euro 500.000=, di cui € 200.000 fittiziamente corrisposta alla Segreteria nazionale dell'UDC (per € 100.000) e per pari importo alla Segreteria Regionale calabrese dell'UDC, somme in realtà destinate ab origine alla lista "La Puglia prima di tutto" e da quest'ultima percepite durante la campagna elettorale, ed € 300.000= (con le tranches suindicate) sia durante la campagna elettorale che successivamente, somme tutte illecitamente corrisposte in quanto prezzo del reato di corruzione di cui al capo che precede.

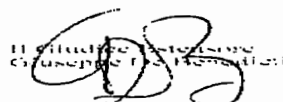
In Bari e Roma, in epoca anteriore e prossima al marzo 2005 sino a tutto maggio 2005.

PAGLIARO Paolo, FITTO Raffaele e Di PaolaDomenico

6) Del reato di cui agli artt. 110, 319, 319bis, 321 c.p. per avere, Pagliaro quale imprenditore responsabile della televisione privata Telerama, Raffaele Fitto, nella sua qualità di Governatore della Regione Puglia pro tempore e comunque quale istigatore e determinatore della volontà altrui in concorso tra loro, al fine di far compiere a Di Paola Domenico, amministratore della SEAP, e a Raffaele Fitto, atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti:

- nel mancato rispetto del dovere di imparzialità, segretezza e probità nella condotta di PU e nella gestione delle gare pubbliche delle PA;

- nell'aver realizzato una condotta sistematica e generalizzata di favoritismo nei confronti della società gestita dal Pagliaro;



Il Giudice Istruttore
Giuseppe De Benedetti

● per il Di Paola Domenico (su istigazione del Fitto) nell'aver illegittimamente affidato, mediante la conclusione (sollecitata dal Di Paola al direttore amministrativo Summa il quale, a sua volta interessa il direttore generale Franchini e tramite lui Lombardini, concessionario di fatto dei servizi pubblicitari della SEAP) in data 23.3.2005, del contratto tra la K&C concessionaria di pubblicità della BROKER P.R. S.r.l. (di cui il Pagliaro è rappresentante legale nonché socio al 95%) e lo STUDIO BI QUATTRO (rappresentato da Lombardini che firma il Contratto), la fornitura di servizi pubblicitari aventi ad oggetto la campagna promozionale attivata dalla SEAP spa in occasione della apertura della nuova aerostazione di Bari, alla emittente televisiva TELERAMA Srl di proprietà del Pagliaro, senza aver osservato le regole dell'evidenza pubblica mediante esperimento di procedure concorsuali;

mentre il Fitto riceveva l'utilità promessa di ottenere l'appoggio politico del Pagliaro e della sua televisione privata Telerama, alle elezioni politiche regionali del 2005 anche mediante la trasmissione, sotto forma di servizi giornalistici favorevoli (trasmissione del confronto Fitto-Vendola precedentemente trasmesso dal canale televisivo LA7 e ritenuto dal Fitto come a lui favorevole).

In Bari dal marzo 2005 sino all'aprile 2005.

Letti e valutati tutti gli atti dell'indagine preliminare allegati alla richiesta del 12.6.2006 dei PP.MM., pervenuti a questo Ufficio il 13.6.2006, contenuti in diciassette faldoni, e, in particolare la informativa della G. di F. n° 30853, i processi verbali dei sequestri e della documentazione acquisita in varie sedi dagli inquirenti, la informativa conclusiva n° 6957/GRF del 30.3. 2006, con i numerosi atti ad essa allegati (contenuti però nei faldoni A-3, A-4 ed A-5) e le ulteriori informative aventi numero 7584 del 6.4.2006, 10146 del 16.5.2006, 11394 del 30.5.2006, 11649 del 01.6.2006 e 12130 dell'8.6.2006, tutte con i relativi allegati e tutte nel primo faldone, nonché i fascicoli (contenuti nel faldone A-2) con i decreti autorizzatori e, in particolare, i successivi esiti delle intercettazioni telefoniche nn. 302, 303, 305, 306, 332, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 460, 461, 540, 541, 542, 543, 544 (tutti dell'anno 2005), e 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (tutti dall'anno 2006), i cui relativi brogliacci sono contenuti nei faldoni numerati da A-9 ad A-17 compreso, quindi, nel faldone A-6,

11. ~~Signature~~ ~~Asterisk~~
Causepage for the Identification

la consulenza tecnica relativa alla duplicazione dei supporti informatici presso la SEAP con allegati DVD, la relazione di consulenza tecnica a firma del dott. A Sarno con una sua integrazione e gli allegati relativi (questi ultimi nel faldone A-7 e nel successivo A-8), la relazione di consulenza tecnica, come le precedenti espletata dai PP.MM, a firma di Luigi Michele Marzulli dell'8.6.2006 sui redditi dell'appalto di gestione delle undici R.S.A. pugliesi al Consorzio San Raffaele,

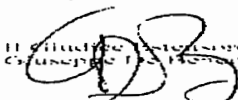
osserva questo Giudice in merito alla richiesta cautelare congiunta dei PP.MM. quanto sotto immediatamente si espone.

PARTE PRIMA

DELLA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA A CARICO DEGLI INDAGATI (ex art. 273 c.p.p.)

La complessa vicenda oggetto della presente indagine, concretizzatasi essenzialmente in intercettazioni telefoniche e controlli della Guardia di Finanza, riguarda, nella prospettazione accusatoria fattane dai PP.MM., il comportamento – ritenuto illegittimo e contrario ai doveri di probità ed imparzialità di ogni pubblico amministratore – del Presidente *pro tempore* della Regione Puglia, Raffaele FITTO, in quanto diretto a fornire, attraverso l'uso distorto dei propri poteri amministrativi (da intendersi giuridicamente nel senso di cui si dirà poi), illecite contropartite a soggetti che, durante la campagna per le elezioni regionali del 2005, gli avevano assicurato pieno sostegno, anche finanziario (ma non solo, e vedremo in quali termini), alla campagna elettorale sua personale e della propria lista, persone nei cui confronti, pertanto, l'allora governatore regionale doveva mantenere ben precisi e precedenti *"impegni"* che, ovviamente, con dette persone aveva preso durante il periodo di campagna elettorale, impegni che comportavano, pur tuttavia, una notevole *"sovraesposizione"* della giunta regionale, ormai in scadenza (dopo il contrario esito delle elezioni amministrative regionali allo schieramento politico di cui facevano parte, complessivamente, i vari esponenti della giunta), sicché, come emerge dalle indagini ricostruite dagli inquirenti, in questa clima da *"ultima spiaggia"* taluni tra i più alti dirigenti della struttura burocratica della Regione Puglia avrebbero preferito, visto il risultato, probabilmente imprevisto, delle elezioni, una *latitanza istituzionale* piuttosto che

Il Giudice
Chiusura del Processo



deliberare provvedimenti, esplicitamente richiesti dal governatore ormai *in prorogatio* e da esponenti del suo staff (si veda una intercettazione tra De Donatis e Pomo, di cui alla conversazione n° 3580 il 27.4.2005) e comportanti un notevole impegno di spesa e pertanto apertamente bollati nelle intercettazioni di illiceità e, a questo punto (sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, che tra breve si andrà a vagliare, alla luce delle medesime risultanze dell'indagine preliminare), al fine di ovviare alla "ritrosia" dei suoi dirigenti nell'adempiere, con gli atti amministrativi di cui si dirà tra breve, ai patti della campagna elettorale, il governatore regionale *pro tempore*, nei suoi ultimi giorni di mandato, avrebbe vanamente tentato di servirsi di competenze amministrative di altri dirigenti o funzionari, probabilmente ritenuti "più malleabili" (come nel caso del Morlacco che, dopo aver predisposto, immediatamente prima degli esiti elettorali, tutti i provvedimenti amministrativi preliminari per l'estensione al consorzio San Raffaele per altre quattro R.S.A. pugliesi oltre le undici già appaltategli nel novembre del 2004, di colpo, dopo le elezioni, si accorge degli esatti poteri dell'A.Re.S. da lui diretta, e contrasta il desiderio del Presidente uscente in tale direzione, come emerge esplicitamente dalla conversazione intercettata tra Morlacco e FITTO avente n. 2592 del 07.04.2005 RIT 460/05, amaramente commentata dal Presidente *pro tempore* con l'assessore uscente Rocco Palese, nella successiva telefonata avente n. 15532 del 15.4.2005 RIT 302/05)

Per quanto riguarda, poi, la legittima utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli inquirenti nelle investigazioni preliminari a carico (anche) dei tre odierni indagati per cui è stata fatta la presente istanza di custodia cautelare, tutte le operazioni di intercettazione risultano, invero, tutte debitamente autorizzate (perlomeno in relazione a quelle che il P.M. ha potuto presentare, essendosi riservato comunque di depositare i decreti delle intercettazioni afferenti ad altri fascicoli le cui indagini non sono ancora definite, dopo averli debitamente omissati), con motivazione esauriente, quand'anche svolta *per relationem* alla richiesta del P.M. di volta in volta, giacché la disposizione dell'art. 271 c. 1 c.p.p. correla la sanzione dell'inutilizzabilità soltanto alle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, c. 1° e 3°, c.p.p..

Il Giudice
Cristiano De Donatis

Inoltre, la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali a carico, rispettivamente, dei vari indagati, va ricordato anzitutto come, ai fini cautelari, l'utilizzabilità delle intercettazioni non è collegata alla loro trascrizione integrale, essendo la fonte di prova — in dibattimento — costituita dalle conversazioni intercettate così come ricavabili dalla trascrizione delle bobine magnetiche registrate, ma è sufficiente che il contenuto della conversazione intercettata risulti non da una riproduzione fedele di essa, ma anche dal semplice riassunto dell'operatore preposto alle operazioni di intercettazione (Cass. Pen. n. 2294 del 1996 e n. 1084 del 1997), donde tutte le trascrizioni, anche parziali o riassuntive, sopra evidenziate debbono ritenersi pienamente utilizzabili nel presente procedimento e nella attuale fase a carico dei tre odierni indagati.

Peraltro, come apparirà evidente dalla narrazione del contenuto di alcune delle numerosissime trascrizioni di conversazioni intercettate, è innegabile che le intercettazioni telefoniche hanno avuto, insieme alle acquisizioni documentali di documenti bancari (e, per quel che riguarda il capo 6° della rubrica, le mancate acquisizioni di bandi di gari e atti formali di appalto di servizi di pubblicità da parte della SEAP S.p.A.) in questa vicenda processuale un peso decisivo, per cui si ritiene opportuno spendere qualche parola per ricordare anche come tutti i provvedimenti autorizzativi del G.i.p. (quasi tutti, per vero, redatti da questo Giudice) attinenti alle intercettazioni effettuate nel presente procedimento dal P.M. siano davvero (così come detto poco prima) più che sufficientemente motivati in vista di una loro, futura, legittima utilizzazione.

In subjecta materia, poi, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, è pienamente ammissibile da parte del G.i.p. nei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni anche una motivazione che (non sembra comunque essere stato il caso di specie) recepisca integralmente, *per relationem*, la motivazione esposta nella richiesta del P.M..

La Suprema Corte ha stabilito chiaramente che: *"la motivazione 'per relationem', che si ha quando la motivazione si ricava indirettamente mediante il riferimento ad altro provvedimento dello stesso giudice o di altra autorità, è perfettamente legittima con il limite tuttavia che i fatti o i ragionamenti cui si fa riferimento siano conosciuti ovvero conoscibili dall'interessato in modo tale che questo sia posto in grado di controllare, sia pure esaminando un provvedimento*

Il Giudice Istruttore
Giuseppe F. [firma]

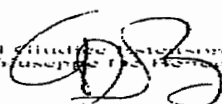
diverso, la conseguenza, la logicità e ,quindi, la legittimità della motivazione.”

Ha precisato poi anche che: *“Nessuna disposizione di legge vieta al Giudice di condividere e fare proprie le richieste del P.M. o di altre parti, con la conseguenza che gli eventuali interessati potranno dolersi del provvedimento, non perché il Giudice ha fatto propri gli argomenti dell'altra parte ma perché tali provvedimenti sono, eventualmente, errati (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent.22.9.1997, Chiochia).*

Siffatto orientamento della Suprema Corte è stato recentemente confermato, con motivazione particolarmente ampia e convincente, proprio in sede di annullamento - su ricorso del P.M. - di una ordinanza del locale Tribunale del Riesame, (Cass. Pen. Sez. I, sent.12.5.'99, dep.11.8.'99, indagato Trentunzi Rocco, che poi è la stessa persona indagata anche nel presente procedimento penale).

Nella citata sentenza la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che *“...ove all'esito dell'esame compiuto il giudice ritenga esauriente gli elementi esposti dal P.M.o dalla polizia giudiziaria e non abbia altre considerazioni da aggiungere, ben può succintamente esporre tale suo convincimento e rinviare per il resto alla richiesta e all'informativa; la contraria opinione si pone in palese contrasto con i principi regolatori del processo perché o implica che al giudice sia precluso seguire lo stesso schema argomentativo dell'organo richiedente, con ciò limitando fuori dei casi previsti dalla legge la sua libertà di convincimento, o si risolve nell'obbligo di rielaborare inutilmente con sinonimi e diverse costruzioni sintattiche le argomentazioni condivise, violando elementari criteri di economia e buon andamento della giurisdizione.La piena legittimità della motivazione 'per relationem' è ulteriormente confortata dal fatto che il provvedimento è pronunciato fuori del contraddittorio, e quindi per necessità strettamente correlato alla richiesta e agli atti allegati”,* (conformi con la sentenza Trentunzi sono anche le successive sentenze di: Cass. Pen. 17.6.1999, n. 2505, Scarabello; Cass. Pen. 9.3.2000, n. 776, Coppola e Cass. Pen. SS.UU., 21.6.2000, Primavera, le quali hanno tutte ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione anche attraverso richiami persino lapidari alle informative di P.G. e/o alle motivazioni addotte nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intercettazione da parte del P.M.).

Addirittura la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ritiene


Il Giudice istruttore
Giuseppe P. Scarpato

soddisfatto l'obbligo motivazionale in tema di intercettazioni in presenza di qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza dei motivi della richiesta del P.M. (Cass. Pen. n° 4561 del 27.7.1999, Lo Noce, che ha reputato all'uopo sufficiente l'espressione del G.i.p. "*Visto, si autorizza*"), ragion per cui, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si può assolutamente dubitare nel caso *de quo* della piena utilizzabilità del contenuto delle conversazioni proveniente dalle intercettazioni effettuate in questo procedimento penale.

Nessuna inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate discende, peraltro, neppure dalla eventuale inosservanza delle norme contenute nell'art. 268 c. 5° e ss. c.p.p. relative al solo deposito dei verbali o delle registrazioni delle intercettazioni (v. Cass. 28.8.91 n. 788 Luise; Cass. 18.11.92 n. 11124, Serra; Cass. 22.1.00 n. 790, Santoro; Cass. 12.3.1998 n. 3133, Cuomo; senza dire poi che si trova affermato in giurisprudenza che quando il deposito dei provvedimenti relativi alle intercettazioni non sia ancora avvenuto è legittima l'utilizzazione delle intercettazioni già eseguite ai fini dell'adozione di una misura cautelare, così come ha osservato puntualmente Cass. 30.5.1995 n. 1606, Fameli).

Da ultimo, per quanto riguarda il rilievo e l'attendibilità del contenuto delle numerose intercettazioni che saranno qui esaminate in relazione alle singole posizioni personali alle quali sono collegate, è bene ricordare che la Suprema Corte (II Sezione Penale, 4.8.1994) ha statuito in proposito che: "*Quando i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, sono fondati sulla registrazione di colloqui telefonici intercettati nel corso dell'investigazione preliminare, il giudice, per soddisfare l'obbligo della motivazione, deve indicare specificamente, con riferimenti testuali e riassuntivi, il tenore dei colloqui registrati e la loro riferibilità diretta od indiretta all'indagato, dimostrando così la sussistenza di elementi di prova idonei a far ritenere altamente probabile la commissione del fatto in indagine da parte della persona colpita dal provvedimento cautelare*".

Entrando quindi nel merito della delibazione degli esiti investigativi, al fine di poter meglio comprendere, e quindi valutare le risultanze delle indagini preliminari allegate alla presente istanza, soprattutto sotto il profilo degli stretti

Il Giudice
Cassazione Penale
